

30-01-2017

Deliberazione n. 2

Seduta in Prima convocazione

Regolamento per la disciplina della Tari (Tassa sui Rifiuti) – Modifica.

Omissis

DELIBERA

- di approvare la seguente proposta di deliberazione nel suo contenuto integrale cui si riporta “per relationem”:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), commi dal 639 al 705, ha istituito, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impostivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU** (*imposta municipale propria*), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- **TASI** (*tributo per i servizi indivisibili*), componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- **TARI** (*tassa sui rifiuti*), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Tenuto conto della disciplina, suddivisa per “argomenti”, dei commi dell'art,1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

Visto il vigente del Regolamento comunale per la disciplina della TARI (Tassa sui Rifiuti) – quale componente tributaria della IUC, - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 10.04.2014;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 19.10.2016 avente ad oggetto “*Approvazione regolamento comunale per l’apertura di sala giochi e l’installazione di apparecchi da gioco*” e visto che in tale atto è stata demandata alla Giunta Comunale, nell’ambito delle vigenti disposizioni di legge, l’individuazione, attraverso gli Uffici Finanziari dell’Ente, di misure tributarie tendenti alla disincentivazione delle installazioni di nuovi apparecchi e alla riduzione degli esistenti;

Considerato opportuno, allo scopo di incentivare la riduzione di apparecchi esistenti, con riferimento alla Tassa sui Rifiuti di prevedere nel Regolamento la riduzione della tariffa TARI del 50% per gli esercizi pubblici che decideranno di rinunciare agli apparecchi per il gioco e che a tal fine si rende necessario procedere a modificare il vigente Regolamento TARI e, precisamente l’art.28, inserendo dopo il comma 2, il seguente nuovo comma 3:

Art.28

Comma 3:

“Per le utenze non domestiche, ai titolari di pubblici esercizi di cui all’art.86 del TULPS (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, bar, ristoranti, strutture ricettive, sale gioco, circoli privati autorizzati alla somministrazione ecc.) e di pubblici esercizi di cui all’art.88 del TULPS (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo raccolta scommesse in appositi locali, sale corse, ecc.) e di ogni altro locale in cui è consentita l’installazione di dette apparecchiature (quali a titolo semplificativo e non esaustivo, esercizi commerciali, tabaccheria, ecc.) che dichiarano al Comune di aver disinstallato – in epoca successiva all’entrata in vigore della presente modifica regolamentare – apparecchi di gioco lecito (di cui all’art.110 del TULPS comma 6 lett. a e b) con vincita in denaro (tra i quali slot e vlt), è applicata una riduzione del 50% della tariffa della tassa rifiuti di riferimento per la categoria di appartenenza dell’attività.

La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione (su modello predisposto dall’Ufficio Tributi) della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune entro il 30 settembre, a pena di decadenza, e da ripresentare comunque ogni anno – entro lo stesso termine – per poter continuare a beneficiare della riduzione stessa, attestando la permanenza del requisito di assenza delle macchine per gioco suddette. In mancanza di tali dichiarazioni l’agevolazione non viene concessa.

Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare – entro e non oltre 10 giorni dalla cessazione delle condizioni stesse –

tale variazione: gli effetti della cessazione del beneficio decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione”.

Considerato che, per finanziare tale misura di agevolazione tariffaria della TARI, nel Bilancio di Previsione 2017-2019 è stato previsto l'apposito stanziamento di spesa pari ad € 10.000,00;

Considerato dunque che occorre provvedere all'approvazione della modifica del Regolamento per la disciplina della RAI, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ed in particolare dell'art.28, inserendo, dopo il comma 2; il suddetto comma 3 e dando atto che, dopo la modifica sopra esposta, l'art.28 del vigente Regolamento della TARI – approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 26 del 10.04.2014 – risulta composto di n. 4 commi e formulato come segue:

Art. 28

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo come di seguito indicato:
 - a) Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, il tributo è applicato con riduzione del 10% della tariffa;
 - b) Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime e secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, il tributo è applicato con riduzione del 10% della tariffa;
- 2) Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati a recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art.193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado

di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

3. Per le utenze non domestiche, ai titolari di pubblici esercizi di cui all'art.86 del TULPS (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, bar, ristoranti, strutture ricettive, sale gioco, circoli privati autorizzati alla somministrazione ecc.) e di pubblici esercizi di cui all'art.88 del TULPS (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo raccolta scommesse in appositi locali, sale corse, ecc.) e di ogni altro locale in cui è consentita l'installazione di dette apparecchiature (quali a titolo semplificativo e non esaustivo, esercizi commerciali, tabaccheria, ecc.) che dichiarano al Comune di aver disinstallato – in epoca successiva all'entrata in vigore della presente modifica regolamentare – apparecchi di gioco lecito (di cui all'art.110 del TULPS comma 6 lett. a e b) con vincita in denaro (tra i quali slot e vlt), è applicata una riduzione del 50% della tariffa della tassa rifiuti di riferimento per la categoria di appartenenza dell'attività. La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione (su modello predisposto dall'Ufficio Tributi) della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune entro il 30 settembre, a pena di decadenza, e da ripresentare comunque ogni anno – entro lo stesso termine – per poter continuare a beneficiare della riduzione stessa, attestando la permanenza del requisito di assenza delle macchine per gioco suddette. In mancanza di tali dichiarazioni l'agevolazione non viene concessa. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare – entro e non oltre 10 giorni dalla cessazione delle condizioni stesse – tale variazione: gli effetti della cessazione del beneficio decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione.

4. Le agevolazioni indicati nei precedenti commi, qualora calcolate a consuntivo, daranno luogo a compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza”.

VISTI:

l'art.52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: - “le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti..... I regolamenti sono approvati

con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo.....”;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art.27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- La legge di Bilancio 2017 che fissa al 28.02.2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli enti Locali;

RITENUTO di approvare la modifica regolamentare suddetta;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

ACQUISITO il parere favorevole della II° Commissione Consiliare;

VISTO il D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e la L.n. 147 del 27 dicembre 2013;

VISTO lo Statuto Comunale

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di modificare il vigente **Regolamento per la disciplina TARI (tassa sui rifiuti)**, componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore – quale componente della IUC (Imposta Unica Comunale), e specificatamente l'art.28, inserendo dopo il comma 2 il novellato comma 3 e dando atto che, in conseguenza della modifica esposta in premessa, esso risulta composto di n. 4 commi e formulato come segue:

Art. 28

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1 Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo come di seguito indicato:

a Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, il tributo è applicato con riduzione del 10% della tariffa;

b Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime e secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, il tributo è applicato con riduzione del 10% della tariffa;

2) Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati a recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art.193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

3. Per le utenze non domestiche, ai titolari di pubblici esercizi di cui all'art.86 del TULPS (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, bar, ristoranti, strutture ricettive, sale gioco, circoli privati autorizzati alla somministrazione ecc.) e di pubblici esercizi di cui all'art.88 del TULPS (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo raccolta scommesse in appositi locali, sale corse, ecc.) e di ogni altro locale in cui è consentita l'installazione di dette apparecchiature (quali a titolo semplificativo e non esaustivo, esercizi commerciali, tabaccheria, ecc.) che dichiarano al Comune di aver disinstallato – in epoca successiva all'entrata in vigore della presente modifica

regolamentare – apparecchi di gioco lecito (di cui all'art.110 del TULPS comma 6 lett. a e b) con vincita in denaro (tra i quali slot e vlt), è applicata una riduzione del 50% della tariffa della tassa rifiuti di riferimento per la categoria di appartenenza dell'attività. La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione (su modello predisposto dall'Ufficio Tributi) della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune entro il 30 settembre, a pena di decadenza, e da ripresentare comunque ogni anno – entro lo stesso termine – per poter continuare a beneficiare della riduzione stessa, attestando la permanenza del requisito di assenza delle macchine per gioco suddette. In mancanza di tali dichiarazioni l'agevolazione non viene concessa. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare – entro e non oltre 10 giorni dalla cessazione delle condizioni stesse – tale variazione: gli effetti della cessazione del beneficio decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione.

4. Le agevolazioni indicati nei precedenti commi, qualora calcolate a consuntivo, daranno luogo a compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza”.

3. di dare atto che la modifica regolamentare e nello specifico il nuovo testo dell'art.28, del regolamento TARI ha effetto dal 1° gennaio 2017;

4. di trasmettere la presente deliberazione regolamentare, relativa alla TARI, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente con votazione separata, essendo stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati il seguente esito della votazione: Presenti n.16 – Astenuti nessuno – Votanti n.16 – Voti favorevoli n.16 – Contrari nessuno, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art.134 – 4° comma del D.Lg.vo n.267/2000.

Omissis